

mi
vie



m dg - GDAP
PÙ - 0360691 - 25/10/2016

Roma, 24-X-2016



Ai Provveditori Regionali
dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

Ai Direttori degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI

OGGETTO: Laboratorio Centrale per la Banca Dati nazionale del DNA.
Problematica inerente il prelievo coattivo del campione biologico del DNA
in caso di rifiuto del ristretto.

La presente fa seguito alla nota GDAP 0199209-2016 del 10 giugno 2016 avente ad oggetto "*Legge 30 giugno 2009 n. 85. Istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA e del Laboratorio Centrale del DNA. Linee Guida provvisorie delle modalità operative*" e, con riferimento alla specifica materia indicata in oggetto, si forniscono alle SS.LL. alcune linee operative cui attenersi.

L'attività di prelievo dei campioni biologici, finalizzata alla tipizzazione del D.N.A. presso il Laboratorio Centrale per la Banca dati nazionale del D.N.A. ed alla successiva alimentazione della Banca dati nazionale del D.N.A., si caratterizza quale attività di polizia amministrativa, assimilabile, in ambito penitenziario, al prelievo delle impronte digitali ed alla perquisizione personale all'ingresso nell'istituto (art.23, comma 1 del D.P.R. n. 230/2000)



Ministero della Giustizia

ovvero alle perquisizioni ordinarie compiute per motivi di sicurezza (art.74, comma 4 del precitato D.P.R.).

In tal senso si è peraltro espresso anche l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia interessato da questa Amministrazione Centrale.

Tanto premesso, il Legislatore ha in particolare previsto che l'alimentazione della Banca dati nazionale avvenga con la preventiva tipizzazione, presso il Laboratorio Centrale, del profilo del DNA dei soggetti ai quali siano state addebitate dalla Autorità Giudiziaria le fattispecie di reato tassativamente indicate all'art. 9 della Legge n. 85/2009.

Nello specifico, tutti i soggetti indicati al comma 1° del predetto articolo sono sottoposti negli Istituti Penitenziari al duplice prelievo di mucosa dal cavo orale, con le modalità specificate nell'art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 87/2016, da personale specificamente formato ed addestrato del Corpo di Polizia Penitenziaria.

Pertanto, l'attività di prelievo dei campioni biologici è doverosa per questa Amministrazione Penitenziaria e costituisce un obbligo giuridico cui le persone detenute e internate non possono sottrarsi.

Ed infatti non vi è dubbio che la normativa vigente per disciplinare la vita in comune di più soggetti in ambiente caratterizzato dalla privazione della libertà già preveda forme di coercizione, ad esempio in materia di perquisizione personale (art. 34, legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'Ordinamento penitenziario) ovvero disposizioni funzionali a superare, ma solo in casi eccezionali, il rifiuto di eseguire ordini legittimamente impartiti (art. 41, comma 1, Ord. cit.). Ordini, che trovano la loro fonte in provvedimenti a contenuto normativo, come certamente è la legge istitutiva della banca dati del DNA, e che vedono nel Regolamento recentemente approvato la loro disciplina applicativa.

Orbene, posto che l'attività di prelievo della mucosa orale, di cui all'art. 5 del Regolamento appena approvato, non appare più invasiva della perquisizione personale svolta nei confronti del detenuto a fini di prevenzione generale, il bilanciamento tra i diritti dell'individuo e le esigenze di sicurezza e prevenzione generale può avvenire, in concreto e caso per caso, con provvedimenti amministrativi motivati, e che tenuto conto delle circostanze di fatto, diano atto delle ragioni che



Ministero della Giustizia

hanno reso necessaria la coercizione al fine di vincere la resistenza passiva del detenuto al prelievo della mucosa dal cavo orale.

Ciò premesso, si indicano di seguito alcune disposizioni operative.

Prima di procedere all'attività di prelievo, il personale di Polizia Penitenziaria operante fornirà al detenuto **ogni utile informazione relativa all'attività a cui dovrà essere sottoposto e lo preavvertirà che il prelievo deriva da un obbligo di legge.**

Pertanto, il prelievo, essendo obbligatorio, non richiede il consenso dell'interessato.

Il personale di Polizia Penitenziaria specificamente formato procederà alle operazioni connesse al prelievo operando nel rispetto della dignità, del decoro e della riservatezza di chi vi è sottoposto (art. 9, comma 5, della Legge n. 85/2009).

Tutte le operazioni concernenti il prelievo devono essere riportate nel verbale (art. 9, comma 5, della legge citata). E' sempre richiesta, infatti, una forma di documentazione dell'avvenuto prelievo che consenta di conoscere:

- l'identità del soggetto sottoposto al prelievo;
- l'identità degli operatori di Polizia Penitenziaria che effettuano il prelievo;
- qualsiasi annotazione relativa a fatti rilevanti occorsi durante le operazioni di prelievo;
- le modalità con le quali il prelievo è avvenuto;
- la data e l'orario del prelievo.

Si ribadisce che il modello di tale verbale verrà stampato automaticamente al termine delle operazioni di prelievo, dal sistema "gestione prelievo DNA".

Si fa presente che tali operazioni dovranno essere, altresì, annotate nell'apposito registro cartaceo, custodito presso ogni stanza bianca.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Santi Consolo